FEDERDISTRIBUZIONE
Imprese. Retail. Futuro.

DDL annuale per il mercato e la concorrenza 2026 (AC 3120)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE

- 4 novembre 2026 -

Premessa

La previsione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza rappresenta uno strumento importante per accompagnare, con continuità, il processo di apertura e modernizzazione dei mercati e per rafforzare la competitività del sistema economico italiano. È pertanto positivo che, anche per il 2026, il Governo abbia dato seguito a questo impegno, nella consapevolezza che un contesto maggiormente concorrenziale costituisce un elemento essenziale per favorire l'innovazione, gli investimenti e la produttività.

Al tempo stesso, appare necessario proseguire **con maggiore incisività** nell'azione di rimozione degli ostacoli che ancora limitano il pieno sviluppo della concorrenza, con particolare attenzione al **settore del commercio.** Con riferimento al comparto della **Distribuzione Moderna,** si evidenzia come lo stesso rappresenti **un mercato altamente competitivo, sensibile alla necessità di rimuovere quegli ostacoli normativi e amministrativi che incidono sulle dinamiche della concorrenza**. Il perseguimento di questo obiettivo è peraltro finalizzato ad uno sviluppo equilibrato delle imprese ed a garantire una maggior efficienza nelle filiere, con beneficio finale per i consumatori.

Si ricorda che **l'Unione Europea ha più volte sottolineato l'esigenza di migliorare le condizioni della concorrenza** e di intervenire sugli ostacoli normativi che frenano il corretto funzionamento del mercato unico. Nei rilievi mossi all'Italia nel 2024 e confermati nel 2026 (si veda la Raccomandazione del Consiglio UE del 21 ottobre 2024 e la valutazione delle politiche e riforme - Report sull'Italia del 3 giugno 2026) è stata rilevata la **necessità di superare le restrizioni alla concorrenza, in particolare proprio nel settore del commercio al dettaglio** e, **nell'analisi effettuata a livello UE** sull'indicatore di restrittività, **con riferimento all'Italia, è stata messa in evidenza la disomogeneità e le numerose restrizioni ancora presenti livello regionale**.

Accanto alle restrizioni territoriali che limitano o rendono più difficoltose le attività commerciali, non si possono trascurare le liberalizzazioni mancate negli anni scorsi su alcuni mercati strategici, in virtù del beneficio che ne sarebbe potuto derivare per i consumatori, come quello dei farmaci di fascia C o quello dei carburanti nel quale, come si vedrà in seguito, il DDL arriva addirittura a ripristinare l'autorizzazione comunale.

Il **DDL concorrenza 2026 non interviene efficacemente nel mondo del commercio** e ciò rappresenta una grave lacuna che dovrebbe essere colmata nell'*iter* di approvazione del provvedimento. La legge per la concorrenza, infatti, deve essere l'occasione per realizzare delle riforme effettive e strutturali, idonee a migliorare il dinamismo dei nostri mercati e la libertà di impresa, sia per attrarre gli investimenti che per creare sviluppo e occupazione nel nostro Paese.

I contenuti del DDL nel settore dei carburanti

Per quanto riguarda il comparto del commercio, come detto, non si rileva nel testo in esame alcuna misura di rilevo, ad eccezione del settore carburanti dove, peraltro, sono evidenti i passi indietro in ottica pro-concorrenza. Il DDL, infatti, **elimina il sistema del silenzio-assenso e reintroduce il sistema autorizzativo** da parte dei comuni per le aperture di nuovi impianti di carburante. Le nuove autorizzazioni dovranno includere obbligatoriamente almeno una soluzione di alimentazione alternativa ai combustibili fossili tradizionali (come colonnine di ricarica elettrica, biocarburanti o idrogeno).

Pur condividendo gli obiettivi di legalità, sostenibilità ambientale e modernizzazione della rete nazionale dei carburanti, occorre evidenziare come tali disposizioni presentino rilevanti profili di criticità per l'accesso al mercato, producendo inevitabilmente effetti anticoncorrenziali non adeguatamente giustificati.

La sostituzione del silenzio-assenso con un provvedimento autorizzativo espresso rappresenta un significativo aggravamento amministrativo rispetto al quadro di liberalizzazione costruito negli ultimi vent'anni. In particolare:

- aumenta l'incertezza per gli operatori economici;
- allunga i tempi di ingresso nel mercato;
- attribuisce alle amministrazioni locali un ampio margine discrezionale;
- può determinare applicazioni difformi sul territorio nazionale.

La Corte di Giustizia e la normativa europea sui servizi nel mercato interno richiedono che i regimi autorizzatori siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale e rispettino il principio di proporzionalità. Un superamento generalizzato del silenzio-assenso non appare necessario rispetto agli obiettivi perseguiti e basterebbe mantenere tale sistema, rafforzando eventualmente i controlli successivi e le verifiche antimafia, contributive e professionali, piuttosto che introdurre una barriera preventiva all'ingresso.

Le proposte di intervento

Si propongono di seguito alcuni possibili interventi nel settore commercio, finalizzati a sostenere lo sviluppo, liberare le imprese da adempimenti anticoncorrenziali, stimolare l'apertura dei mercati, garantire ulteriori prospettive di crescita per il Paese.

1. <u>Liberalizzazione delle vendite promozionali</u>

Nel settore del commercio permangono ancora vincoli e differenziazioni territoriali ingiustificati per le vendite promozionali. La maggior parte delle Regioni, infatti,

interviene su questa materia con regole e diverse, prevedendo anche vincoli aggiuntivi non giustificati da specificità o esigenze particolari.

Tali **differenziazioni locali impattano negativamente sulla concorrenza, sulle imprese e sui consumatori**, che possono essere penalizzati in quanto collocati in territori ove vigono regole più restrittive rispetto ad altri.

Queste criticità dovrebbero essere eliminate attraverso una modifica normativa che **consenta all'esercente di organizzare liberamente nel corso dell'anno le proprie vendite promozionali**. In questo modo si porterebbero effetti vantaggiosi sull'intero indotto: ci sarebbero riflessi positivi sulla tutela della concorrenza tra imprese ed un accresciuto impulso ai consumi, di cui beneficerebbe anche il consumatore, attraverso più efficaci politiche di offerta commerciale.

Peraltro, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte segnalato al Governo, tra le proprie proposte di riforma, l'eliminazione del divieto di promozioni nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione (v. segnalazioni del 23 marzo 2021 - AS1730 e del 23 giugno 2023 - AS4650).

Appare pertanto oggi del tutto anacronistico prevedere ancora limiti e restrizioni ad iniziative commerciali che si concretizzano in condizioni favorevoli di acquisto (sconti e riduzioni di prezzo) per le famiglie.

Si ricorda che anche il **Piano strutturale di bilancio di medio termine** - Italia 2025-2029 - riconosce l'importanza di un intervento normativo volto a ridurre i vincoli alle promozioni, **richiamando proprio la legge annuale per la concorrenza del 2026**, al fine di risolvere tale criticità. Non vi sono quindi ragioni per posticipare ancora questo intervento.

2. Liberalizzazione delle attività commerciali

Il percorso di liberalizzazione e di apertura dei mercati nel settore del commercio, avviato nel 2006, sembrava aver raggiunto un punto di approdo con l'introduzione del **principio generale di liberalizzazione delle attività economiche** previsto dall'art. **31, comma 2,** del decreto-legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), che ha affermato la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sull'intero territorio nazionale.

Risultava, pertanto, evidente la volontà del legislatore di rimuovere vincoli e ostacoli all'iniziativa economica privata, anche alla luce della crescente evoluzione dei modelli distributivi e della crescita del commercio elettronico (divenuta esponenziale negli ultimi anni). **Tale intervento mirava, inoltre, a superare limitazioni e frammentazioni territoriali non giustificate**, in linea con le indicazioni della Commissione europea e con i principi del mercato unico.

L'importanza dell'attuazione dei principi di liberalizzazione è stata più volte richiamata dalla Corte costituzionale e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che

ne hanno evidenziato il ruolo essenziale per garantire la parità di trattamento tra operatori economici.

In controtendenza rispetto a tale percorso, **la legge annuale per il mercato e la concorrenza** di qualche anno fa **(legge n. 214/2023)** ha introdotto un'impostazione sostanzialmente opposta. Da un lato, ha modificato il citato art. 31, comma 2, ampliando e ridefinendo i casi in cui è possibile **limitare o interdire** l'insediamento di attività economiche; dall'altro, **ha restituito agli enti territoriali un ampio potere discrezionale** nell'individuazione delle attività soggette a restrizioni, consentendo di fatto trattamenti differenziati tra operatori appartenenti a diversi comparti economici e persino prevedendo la reintroduzione di distanze minime tra attività della medesima categoria.

Tale impostazione rischia di produrre **effetti distorsivi rilevanti**, attribuendo a Regioni, Comuni ed enti locali un potere ampiamente discrezionale suscettibile di incidere direttamente sulle dinamiche concorrenziali. Ciò appare particolarmente problematico alla luce dell'art. 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Come evidenziato in più occasioni dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, risultano infatti difficilmente compatibili con i principi costituzionali e con il diritto europeo quelle disposizioni che consentono alle amministrazioni territoriali di derogare, in via amministrativa, ai principi generali di liberalizzazione stabiliti dal legislatore statale, sulla base di valutazioni rimesse alla loro discrezionalità.

Il rischio concreto è che tali strumenti si traducano in una neutralizzazione, di fatto, dei principi di libertà di stabilimento e di apertura dei mercati, consentendo l'introduzione di limitazioni selettive nei confronti di specifiche attività economiche o categorie merceologiche. Viene così compromesso il principio di pari opportunità tra operatori economici che costituisce uno dei fondamenti dell'ordinamento nazionale ed europeo in materia di concorrenza.

Particolarmente critica appare la possibilità di giustificare misure limitative sulla base dell'esigenza di preservare o valorizzare il tessuto commerciale tradizionale, storico o artigianale. Si tratta di un obiettivo certamente meritevole di tutela, che tuttavia dovrebbe essere perseguito attraverso strumenti di promozione e incentivazione, e non mediante restrizioni all'esercizio di altre attività economiche legittimamente svolte.

Sotto questo profilo emerge una **evidente contraddizione interna alla disciplina**: da un lato si richiama il principio di non discriminazione tra operatori economici, dall'altro si consente l'adozione di misure che finiscono per favorire alcune forme di commercio rispetto ad altre.

Occorre inoltre considerare che **gli enti locali dispongono già di strumenti idonei a perseguire finalità di sicurezza urbana, tutela del decoro, vivibilità dei centri storici e salvaguardia del patrimonio culturale e architettonico**. L'intervento

introdotto dalla legge n. 214/2023 aggiunge invece una ulteriore potestà limitativa che, per l'ampiezza e genericità dei presupposti applicativi, rischia di tradursi in un significativo arretramento rispetto ai principi di liberalizzazione affermatisi negli ultimi anni.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare necessario **un ripensamento dell'impostazione introdotta dalla legge n. 214/2023,** al fine di garantire l'effettiva libertà d'impresa e la tutela uniforme della concorrenza sull'intero territorio nazionale.

In tale prospettiva, si propone di sostituire gli strumenti di carattere interdittivo con **misure di promozione e valorizzazione** delle attività ritenute meritevoli di tutela. Una legge annuale per il mercato e la concorrenza dovrebbe, infatti, perseguire l'obiettivo di incentivare determinate iniziative economiche, ove ritenute funzionali alla valorizzazione dei centri storici e del decoro urbano, senza introdurre limitazioni generalizzate o discriminazioni indirette nei confronti delle altre attività commerciali legittimamente operanti sul mercato.

3. Conferenza di Servizi

Nel settore del commercio, per ottenere l'autorizzazione commerciale per una grande struttura di vendita sono necessarie due conferenze di servizi: una commerciale e una ambientale (VIA). Ognuna di queste ha tempi di valutazione diversi e molte amministrazioni locali considerano la seconda attrattiva della prima, nel senso che la Conferenza di Servizi ambientale tratta anche le questioni di carattere commerciale. Questa interpretazione ha reso ancora più complessa la gestione delle procedure autorizzative, con tempi ancora più lunghi di quanto già lo erano ed esiti sempre più incerti.

Si tratta di procedure amministrative autorizzatorie che ostacolano in modo evidente lo sviluppo delle imprese e che sono chiaramente mirate ad interferire sul livello concorrenziale dell'offerta commerciale sui territori, a tutela di chi già ci opera.

Le leggi statali sono già intervenute negli anni scorsi (decreti semplificazioni) sulla Conferenza dei Servizi nazionale, ma non hanno avuto la forza, o il "coraggio", di intervenire sulle Conferenze dei Servizi regionali.

Peraltro, lo Stato avrebbe già uno strumento per uniformare una semplificazione delle procedure amministrative nella gestione delle Conferenze dei servizi, rappresentato dall'applicazione del principio del "Livello Essenziale delle Prestazioni". In particolare, si dovrebbe introdurre una disposizione che riconosca e attribuisca al grado di complessità del procedimento della Conferenza dei servizi a livello nazionale un valore di "LEP", ovvero di Livello Essenziale delle Prestazioni, così da evitare che le Regioni possano strutturare procedimenti troppo articolati, ovvero licenziare testi di legge più complessi e gravosi rispetto a quanto previsto per l'analogo procedimento a livello nazionale.

La legge della Concorrenza 2026 potrebbe essere il veicolo normativo più adeguato ad introdurre questo principio basilare di buona amministrazione e di tutela della concorrenza.

4. Musica d'ambiente, diritti d'autore

Con il d. lgs. n. 35/2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2014/26, è stato avviato, sia pur in modo incompleto, l'*iter* di adeguamento dell'Italia alla liberalizzazione dell'attività di intermediazione nel campo dei diritti d'autore e diritti connessi, eliminando il monopolio di SIAE e aprendo il settore della intermediazione dei diritti d'autore alla concorrenza di vari Organismi di Gestione Collettiva stabiliti nella UE. Tale processo ha trovato definitivo completamento con la Legge n. 166/2024, che ha ulteriormente ampliato il novero di soggetti di intermediazione collettiva cui gli autori possono affidare la gestione dei loro diritti, includendovi gli Enti di gestione indipendente.

Tale liberalizzazione, nata con il condivisibile intento di creare un mercato competitivo, ha portato in realtà ad effetti diametralmente opposti rispetto a quelli che generalmente le liberalizzazioni comportano: si è infatti verificata sin da subito non già una riduzione, ma addirittura un incremento dei costi, potenzialmente in crescita incontrollata nei prossimi anni, per gli utenti finali (ossia gli operatori che utilizzano musica nell'ambito delle loro attività).

Ciò è avvenuto per la nascita di nuove società di raccolta dei diritti, che hanno definito unilateralmente delle tariffe, che sia aggiungono a quelle tradizionalmente richieste da SIAE (diritti d'autore) ed SCF (diritti connessi) e che, in assenza di criteri certi di determinazione della relativa rappresentatività, sono destinate a crescere potenzialmente e unilateralmente senza alcun controllo.

La Legge concorrenza n. 214/2023 ha tentato di dare una parziale risposta a questi problemi, affidando all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) il compito di fissare, nell'ambito di "condizioni economiche ragionevoli e proporzionate all'utilizzo dei diritti negoziati", i criteri di misurazione della rappresentatività degli Organismi di Gestione Collettiva e degli Enti di Gestione Indipendente. Su questi presupposti l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha reso pubblica la propria Delibera n. 142/25/CONS, recante la valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti per l'anno 2024.

Purtroppo, come la stessa Autorità ha precisato, i dati di rappresentatività forniti, a causa della transitorietà del regime basato sul metodo del fatturato incassato su base triennale, costituiscono indicatori tesi a fornire solo un orientamento generale sui complessivi rapporti di forza tra le diverse *collecting*. Pertanto, gli esiti del calcolo della rappresentatività di cui alla delibera dovrebbero essere considerati unicamente come dei valori indicativi e non vincolanti.

Ancora oggi, ogni soggetto di intermediazione può quindi pretendere il pagamento del proprio repertorio in modo autoreferenziale, in base ad una rappresentatività asserita, sulla base di tariffe unilateralmente definite; tariffe che si sommano tanti quanti sono i soggetti d'intermediazione autorizzati ad operare dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Riteniamo sia necessario porre rimedio alle distorsioni generate da una liberalizzazione incontrollata, che rischia di diventare presto insostenibile per gli utilizzatori. Sarebbe necessario ricondurre l'entità di tali diritti al servizio musica d'ambiente ad una tariffa base, che dovrebbe remunerare i diversi soggetti di intermediazione, in base a dati analitici puntuali, laddove gli utilizzatori dispongano dei dati di messa in onda, oppure in base alla quota di rappresentatività definita nel dettaglio dall'AGCOM (per gli utilizzatori che non sono in grado di reperire i dati di messa in onda).

È ovviamente interesse delle imprese del commercio continuare a trasmettere contenuti musicali che possano rendere più gradevole la permanenza dei clienti all'interno dei punti vendita, ma a questo fine il mercato della raccolta dei diritti d'autore e diritti connessi deve essere rivisto, affinché possa essere gestito con modalità adeguate e sostenibili per tutti gli operatori coinvolti.

5. Liberalizzazione nella vendita dei farmaci

Anche il tema della liberalizzazione nella vendita dei farmaci, che ha avuto una certa "eco" in passato, ormai da anni non viene più affrontato in alcuna sede normativa o istituzionale. Peraltro, si tratta di un **tema molto rilevante e strategico**, che potrebbe portare benefici concreti agli utenti finali. In particolare, **consentire la vendita dei farmaci di fascia C nelle attuali parafarmacie**, con presenza del farmacista, porterebbe indubbi benefici al mercato ed ai consumatori, proseguendo in quel processo di liberalizzazione avviato diversi anni fa (d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006; Decreti Salva Italia e Cresci Italia).

Sarebbe inoltre importante **prevedere anche la possibilità di individuare una lista di prodotti OTC (farmaci da banco o di automedicazione) da potersi vendere negli esercizi commerciali senza la presenza del farmacista**, così come avviene da decenni negli altri Paesi europei. Si ricorda che il d.lgs. n. 17/2014, recependo la direttiva 2011/62/UE, ha previsto la possibilità di vendere *online* i farmaci senza obbligo di prescrizione (quindi OTC e SOP). Per questa tipologia di vendita non è obbligatoria la presenza e assistenza del farmacista e, quindi, per coerenza normativa ed operativa, anche presso gli esercizi commerciali dovrebbe essere consentita la vendita di OTC senza tale obbligo, proprio per evitare un'ennesima differenza/discriminazione, oltre a quelle che già esistono su più fronti, tra commercio fisico e commercio *online*.

Il Disegno di Legge sulla concorrenza rappresenta lo strumento più adeguato a intervenire sulla materia, al fine di aumentare i vantaggi per gli utenti e sviluppare in

modo più equilibrato il mercato. Gli effetti positivi che porterebbe questa modifica normativa sono infatti evidenti: maggiore concorrenza, maggior servizio, più convenienza.

Si auspica che l'interesse dei cittadini e consumatori, nonché la necessità di garantire servizi, efficienza e concorrenza nel mercato, possano prevalere sulle logiche di tutela corporativa che hanno permeato sinora la disciplina normativa dei farmaci in Italia.

6) Semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore

L'articolo 185-*bis* del d. lgs. n. 152/2006 prevede che i distributori possano ritirare dai clienti i rifiuti dei prodotti sottoposti a un regime EPR: «*Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta) 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: […] b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori*».

Affinché questa previsione legislativa sia effettivamente messa in atto, apportando un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di avvio al recupero di queste tipologie di rifiuti, è opportuno **estendere le semplificazioni relative al trasporto già introdotte per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** (art. 11 d. lgs. n. 49/2014) e per i rifiuti di batterie (art. 31 d.lgs. n. 29/2026) a tutte le tipologie di rifiuti di prodotti assoggettati a un regime EPR.

In particolare, sarebbe opportuno prevedere che il trasporto, realizzato dai distributori o dai soggetti da questi incaricati, verso i luoghi di raggruppamento esterni al punto vendita, i centri di raccolta comunali o gli impianti autorizzati sia accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto, e che i trasportatori siano esonerati dagli obblighi di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e al RENTRI. Con l'occasione sarebbe altresì opportuno sostituire le due occorrenze della locuzione "deposito preliminare alla raccolta", operazione di gestione dei rifiuti che richiede il possesso di un titolo abilitativo, con l'espressione "deposito temporaneo prima della raccolta", in accordo con la rubrica dell'articolo.

Allegato: proposte emendative

Proposte emendative

1. *Liberalizzazione vendite promozionali*

2. *Semplificazione sistemi responsabilità estesa del produttore*

1. Liberalizzazione vendite promozionali

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Articolo 14 (Liberalizzazione delle vendite promozionali). All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: << tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti>> sono soppresse.

Motivazione

Il presente emendamento pone l'obiettivo di intervenire nel settore del commercio, dove permangono ancora vincoli e differenziazioni territoriali ingiustificati per le vendite promozionali. La maggior parte delle Regioni, infatti, interviene su questa materia con regole diverse, prevedendo anche vincoli aggiuntivi non giustificati da specificità o esigenze particolari.

Tali differenziazioni locali impattano negativamente sulla concorrenza, sulle imprese e sui consumatori, che possono essere penalizzati in quanto collocati in territori ove vigono regole più restrittive rispetto ad altri. La situazione è tanto più grave se si pensa che nell'*e-commerce* tali vincoli sono di fatto inapplicabili e che, pertanto, solo i negozi fisici sono costretti a limitare le promozioni in determinati periodi dell'anno, con innegabili effetti distorsivi sul corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali tra commercio fisico e *online*.

Si propone, pertanto, di risolvere queste criticità attraverso la presente modifica normativa che consente all'esercente di organizzare liberamente nel corso dell'anno le proprie vendite promozionali.

In questo modo si porterebbero effetti vantaggiosi sull'intero indotto: ci sarebbero riflessi positivi sulla tutela della concorrenza tra imprese ed un accresciuto impulso ai consumi, di cui beneficerebbe anche il consumatore, attraverso più efficaci politiche di offerta commerciale. Peraltro, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte segnalato al Governo, tra le proprie proposte di riforma, l'eliminazione del divieto di promozioni nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione (v. segnalazioni del 23 marzo 2021 - AS1730 e del 23 giugno 2023 - AS4650). Appare pertanto oggi del tutto anacronistico prevedere ancora limiti e restrizioni ad iniziative commerciali che si concretizzano in condizioni favorevoli di acquisto (sconti e riduzioni di prezzo) per le famiglie.

Si ricorda, infine, che il recente Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029 - riconosce l'importanza di un intervento normativo volto a ridurre i vincoli alle promozioni, richiamando proprio la legge annuale per la concorrenza del 2026, al fine di risolvere tale criticità.

2. Emendamento Semplificazioni EPR

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente

Articolo 14 (Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

All'articolo 185 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:

"4. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), i distributori e i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro, non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato, nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), il trasporto, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.".>>

Motivazione

Si rileva come sia fondamentale, all'interno dei sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore, favorire nel modo più ampio possibile l'attività di raccolta dei prodotti dismessi dai consumatori presso i cosiddetti "luoghi di raggruppamento", ossia quegli spazi nei pressi e nelle adiacenze dei punti di vendita e nelle relative aree di diretta disponibilità degli operatori commerciali. Proprio a tal fine, la Legge 14 novembre 2024, n. 166, ha recentemente introdotto un'importante semplificazione nelle attività di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), laddove si effettui il ritiro cosiddetto "uno contro uno" (ossia il consumatore può conferire il prodotto dismesso al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso genere) e "uno contro zero" (in questo caso il consumatore può conferire il prodotto dismesso presso il commerciante anche senza l'acquisto di un prodotto nuovo). La proposta emendativa, sia per una ragione pratica operativa, finalizzata a semplificare e massimizzare la raccolta dei prodotti dismessi nei negozi, per il raggiungimento degli obiettivi europei imposti ai sistemi EPR, sia per evitare che vi siano trattamenti diversificati nella gestione da parte delle imprese delle varie tipologie di materiali raccolti, mira a introdurre lo stesso regime normativo già previsto per i Raee, anche agli altri sistemi EPR, con la previsione di norme di semplificazione sulla logistica primaria e sul deposito dei rifiuti conferiti dai consumatori.

La disposizione, come detto, è preordinata ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata e a raggiungere gli obiettivi stabiliti dai diversi regimi EPR ed è coerente

con la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), il cui 17° considerando stabilisce che «I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche».